

STATUTO

**LA GEMMA COOPERATIVA
SOCIALE SOCIETA' A R.L.
ENUNCIABILE ANCHE LA
GEMMA S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA BUBBA 25

Numero REA: PC - 128043

Codice fiscale: 01111040331

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 179.593/60.138 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una cooperativa sociale denominata

"La Gemma Cooperativa Sociale Società a r.l."

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Gli esercizi sociali vanno dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, alla risposta ai bisogni di invalidi fisici, psichici e sensoriali e di soggetti in trattamento psichiatrico.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente e temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- ☐ Attività e servizi di riabilitazione;
- ☐ Centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione;

- ☐ Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati sia presso la famiglia, sia presso la scuola, sia presso altre strutture di accoglienza;
- ☐ Attività di formazione e consulenza;
- ☐ Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più attenta ed accogliente nei confronti delle persone in situazioni di svantaggio;
- ☐ Attività di promozione e sollecitazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone in situazione di svantaggio;
- ☐ Il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali aventi analoghe affinità di promozione umana ed integrazione sociale di invalidi fisici, psichici, e sensoriali e di soggetti in trattamento psichiatrico, in qualsiasi modo realizzate.

Nel rispetto delle norme di cui al D.L. n°95/1974 convertito nella Legge n. 216/1974 e modificato dall'art. 12 legge 23.03.1983 n. 77, alla legge 02.01.1991 n.1 e al D.L. n. 143 del 03.03.1991 convertito nella legge 187 del 05.07.1991, la Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà pertanto compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento dell'attività di impresa; potrà ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite sotto forma non cooperativa; potrà aderire a consorzi; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n°59 ed eventuali modificative ed integrative.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16, Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La Cooperativa per raggiungere le finalità e gli scopi sociali si avvarrà preferibilmente e per quanto possibile della forza e la competenza dei soci, ma potrà usufruire anche della collaborazione di terzi non soci dipendenti e non.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta/00) che non possono essere sottoscritte dai soci in numero superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI – QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre), se composto da sole persone fisiche, o nove se composto anche da altri soggetti diversi dalle persone fisiche; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice civile.

Art. 7)

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa di qualsiasi natura ed entità secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

- c) Soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge n°59/92.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e indirizzo mail

allegandone documentazione in carta semplice; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede e indirizzo PEC nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa allegando relativa delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compresi i regolamenti interni.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice civile.

Art. 10) I soci sono obbligati:

- ☐ Al versamento della quota sottoscritta;
- ☐ Ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- ☐ A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Art. 11) Ai sensi dell'art. 2530 C.C. è vietata la cessione della quota; il socio ha diritto di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni.

Art. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o per estinzione delle persone giuridiche.

Art. 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile anche nei casi in cui il socio:

- a. Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c. Senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;
- d. Che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- e. Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f. Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art. 15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata anche a mano. Il socio ha facoltà di ricorrere contro la delibera in oggetto all'arbitro unico come previsto dall'art. 39 del presente statuto. Il mancato ricorso

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità adita.

Art. 16) In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio.

Art. 17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

ORGANI SOCIALI

DECISIONE DEI SOCI

Art. 18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci, amministratori, sindaci o al sindaco unico se nominati/o.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che dovrà comunque essere in Italia, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro o sul rogito notarile.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o il sindaco unico se nominati/o, sono presenti o informati della riunione. Se gli amministratori, i sindaci o il sindaco unico, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci sono stati informati della riunione.

Art. 19) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata

agli atti societari. Ogni socio delegato non può rappresentare più di quattro soci.

In caso di assemblea tenuta per tele-videoconferenza, il delegato che intende intervenire a mezzo tele-videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono.

Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina di un segretario e, quando occorrono, di due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

I verbali delle assemblee che deliberano in merito a modifiche statutarie o scioglimento e liquidazione della cooperativa devono essere redatte da un notaio.

Art. 21) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. L'assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Nel caso di assemblea avente per oggetto modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione, la fusione o la scissione della cooperativa, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 22) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri scelti in maggioranza tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo determinato per un periodo massimo di tre esercizi e può essere rieletto. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione I consiglieri possono avere diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti dalla normativa che disciplina le cooperative sociali.

Art. 23) Il Consiglio, se non vi ha provveduto la decisione dei soci, elegge il Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Il consiglio, entro i limiti di legge, può delegare, determinandone i poteri, parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.

Art. 24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dall'organo di controllo, se nominato.

L'intervento delle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o con posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con mail o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno

un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo se è nominato l'organo di controllo.

Art. 25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 27) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vicepresidente

Art. 29) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più dei Consiglieri in carica, il consiglio non decade se non viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti.

I consiglieri dimissionari verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima adunanza utile.

Art. 30) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vicepresidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà

di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti stabilendone i poteri, le mansioni e gli eventuali compensi.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 31) La funzione di controllo e di vigilanza è affidata ad un collegio sindacale o a un sindaco unico che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del Codice civile o per volontà dell'assemblea.

Se l'organo di controllo è in forma collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I componenti dell'Organo di controllo saranno nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 32) Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, la revisione legale dei conti della cooperativa è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. L'assemblea può stabilire che la revisione legale dei conti sia affidata all'organo di controllo come nominato ai sensi dell'art.31). In tal caso il sindaco unico o tutti i membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve indivisibili;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del

raggiungimento degli scopi sociali.

I fondi di riserva sono tutti indivisibili tra i soci durante la vita della società ed all'atto del suo scioglimento.

DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZIO EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 34) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 35) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dai buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
- c) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- d) In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il tutto tenuto conto degli eventuali ulteriori limiti previsti per le cooperative sociali.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Art. 36) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile e della normativa sulle cooperative sociali.

Contestualmente al bilancio di esercizio, la cooperativa dovrà approvare anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate da apposito decreto ministeriale. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere depositato presso il Registro Imprese e pubblicato sul proprio sito Internet.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 37) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 38) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società ed il rapporto tra i soci e la cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39) Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte in prima istanza mediante il tentativo di conciliazione ricorrendo all'istituto della mediazione, in subordine, qualora la mediazione non abbia avuto esito positivo, da un arbitro unico nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, con emissione del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 41) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente statuto si applicano le norme specifiche

previste dal Codice civile per le società cooperative e, ove non specificamente disciplinato, ai sensi dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, sino a quando non verranno superati i limiti di legge oltre ai quali dovranno essere adottate le norme sulle società per azioni.

Firmati all'originale:

MAURIZIO CAPELLI – MASSIMO TOSCANI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, 27 dicembre 2021

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"